

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Segreteria del Direttore Generale

Roma, 20-05-2011

Messaggio n. 11226

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127 (c.d. quattordicesima). Chiarimenti.

Da parte di alcune Sedi nonché da varie parti sociali, è stato chiesto se siano mutate le modalità per il riconoscimento del diritto alla somma aggiuntiva di cui alla legge in oggetto.

Al riguardo si confermano le istruzioni fornite con circolare n. 119 dell'8 ottobre 2007 e pertanto nulla è innovato rispetto agli anni precedenti.

Si ribadisce, dunque, che il beneficio in parola spetta in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Come è noto, la suddetta somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria; il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

A tal fine ai soggetti interessati verrà inviata, come di consueto, idonea informazione in ordine alla somma aggiuntiva in pagamento per l'anno 2011.

Il Direttore Generale

Nori